

5. Gli obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell'istanza di emersione

La domanda di emersione di cui all'articolo 103 del D.L. n. 34/2020 presentata dal datore di lavoro può essere volta a concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale ovvero alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell'Unione europea o cittadini extracomunitari.

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la **contribuzione dovuta** afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate, per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:

1. **dal 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell'Unione europea;
2. **dalla data di inizio del rapporto di lavoro**, per le istanze presentate allo Sportello unico per l'immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

cittadini extracomunitari.

I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le indicazioni di seguito riportate, per le diverse gestioni, con le seguenti decorrenze:

1. dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell'Unione europea;
2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l'immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell'istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

5.1 Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati

Per assolvere agli adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un'istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020 afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare dovranno richiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori. L'apertura della posizione contributiva deve essere richiesta inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica (D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo "Procedura di emersione", di nuova istituzione, del quadro B il valore: "Si". La posizione contributiva dedicata all'emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione "5W", avente il significato di "Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell'articolo 103 del D.L. n. 34/2020".

Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l'apertura di una posizione contributiva con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell'istanza.

Si precisa che i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli dovranno, comunque, richiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata all'emersione.

Per ciascuna istanza di emersione presentata all'INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare indicando, quale data di inizio dell'attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nell'istanza di emersione.

Al ricevimento della comunicazione di apertura della posizione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo). Per la decorrenza dei periodi da regolarizzare si rinvia alle indicazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 5.